

## **Legge federale sugli stranieri (LStr)**

del ...

---

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

in esecuzione dell'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del .....,

decreta :

### **Capitolo I : Oggetto e campo d'applicazione**

#### **Art. 1** Oggetto

La presente legge:

- a. determina i principi essenziali della politica migratoria;
- b. disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché il loro ricongiungimento familiare e ne incoraggia l'integrazione.

#### **Art. 2** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge s'applica se non vi sono altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera che disciplinano lo statuto giuridico degli stranieri. Ciò è il caso segnatamente per i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le persone bisognose di protezione.

<sup>2</sup> La presente legge s'applica ai cittadini di Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati solo se l'accordo, del 21 giugno 1999<sup>2</sup>, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede uno statuto giuridico più favorevole.

### **Capitolo 2 : Politica migratoria**

#### **Art. 3** Principio generale

<sup>1</sup> La Confederazione persegue una politica migratoria coerente e globale, che tiene conto in modo adeguato di tutti gli aspetti della migrazione.

<sup>2</sup> La politica migratoria comprende:

- a. la politica in materia di stranieri;
- b. la politica in materia d'asilo;
- c. la politica d'integrazione;
- d. la politica esterna in materia di migrazione.

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 1999 5978

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana un rapporto periodico circa la situazione attuale della politica migratoria.

#### **Art. 4** Ammissione

Le condizioni d'ammissione degli stranieri garantiscono quanto segue:

- a. il reclutamento dei lavoratori avviene nell'interesse dell'economia del Paese. Per l'ammissione ad esercitare un'attività lucrativa sono determinanti le possibilità d'integrazione professionale e sociale a lungo termine degli stranieri;
- b. è tenuto conto in modo adeguato degli interessi culturali e scientifici della Svizzera;
- c. gli stranieri sono accolti allorché obblighi di diritto internazionale, motivi umanitari o ragioni familiari lo esigano;
- d. l'immigrazione non ostacola l'evoluzione demografica e sociale equilibrata.

#### **Art. 5** Integrazione

L'integrazione degli stranieri è promossa segnatamente al fine di:

- a. incoraggiare gli stranieri a familiarizzarsi con i dispositivi statali e sociali e con le condizioni di vita che prevalgono sul piano locale;
- b. stimolare la comprensione tra popolazione svizzera e straniera e facilitare la loro convivenza nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto;
- c. garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la parità di possibilità, segnatamente per quanto concerne formazione, attività professionale, vita sociale e culturale e cure sanitarie.

#### **Art. 6** Politica esterna in materia di migrazione

La politica esterna in materia di migrazione mira agli obiettivi seguenti:

- a. diminuzione della migrazione involontaria mediante l'adozione, negli Stati di provenienza, di provvedimenti che promuovono i diritti dell'uomo, la democrazia, lo Stato di diritto, di misure volte a prevenire e gestire i conflitti e a favorire uno sviluppo sociale ed economico che sia ecologico, durevole ed equilibrato. A tal scopo, la Confederazione collabora con altri Stati e con organizzazioni internazionali;
- b. collaborazione internazionale segnatamente nei settori dell'asilo e della riammissione degli stranieri;
- c. disciplinamento della circolazione delle persone con altri Stati.

### **Capitolo 3 : Entrata e partenza**

#### **Art. 7** Condizioni d'entrata

<sup>1</sup> Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. è in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;
- b. è, se del caso, in possesso di un visto;
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
- d. non mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici né le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. non è colpito da nessuna misura di respingimento;

<sup>2</sup> Se è previsto un soggiorno di breve durata, la partenza dalla Svizzera al termine dello stesso può essere data per scontata.

<sup>3</sup> Lo straniero che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa necessita di un visto o dell'assicurazione di rilascio del permesso di dimora o di breve durata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina il tipo di documenti di legittimazione necessari per il passaggio del confine e stabilisce i casi in cui non è necessario un visto o un'assicurazione giusta il capoverso 1 lettera b e il capoverso 3.

#### **Art. 8** Rilascio del visto

<sup>1</sup> Su incarico della competente autorità federale o cantonale, il visto è rilasciato dalla rappresentanza all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> In caso di rifiuto del visto, l'autorità federale competente emana, su richiesta, una decisione sottoposta a tassa.

<sup>3</sup> Per la copertura di eventuali spese di assistenza o legate allo sfratto, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia limitata nel tempo, la conclusione di un'assicurazione, una cauzione o altre garanzie.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### **Art. 9** Posti di confine

<sup>1</sup> L'entrata e la partenza avvengono ai posti di confine designati come aperti al traffico dal dipartimento federale competente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le deroghe e disciplina il piccolo traffico di confine.

#### **Art. 10** Controllo alla frontiera

<sup>1</sup> Le persone che entrano ed escono dalla Svizzera possono essere controllate alla frontiera.

<sup>2</sup> Se l'entrata è rifiutata, la competente autorità federale emana, su richiesta, una decisione sottoposta a tassa. La richiesta va inoltrata immediatamente dopo il rifiuto dell'entrata.

#### **Art. 11** Competenza in materia di controllo alla frontiera

<sup>1</sup> Le autorità competenti dei Cantoni di confine eseguono il controllo delle persone alla frontiera.

<sup>2</sup> Su richiesta dei Cantoni di confine, il Consiglio federale può conferire al Corpo delle guardie di confine incombenze di controllo delle persone alla frontiera.

### **Capitolo 4 : Soggiorno sottostante a permesso, obbligo di notificazione**

#### **Art. 12** Soggiorno senza attività lucrativa

<sup>1</sup> Per un soggiorno senza attività lucrativa di tre mesi al massimo, lo straniero non necessita di un permesso, a meno che nel visto non sia stata fissata una durata inferiore di soggiorno.

<sup>2</sup> Se lo straniero prevede un soggiorno senza attività lucrativa di una durata di oltre tre mesi, egli necessita di un permesso. Lo stesso va sollecitato presso l'autorità competente per il luogo ove risiede.

#### **Art. 13** Soggiorno con attività lucrativa

<sup>1</sup> Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera sollecita un permesso di dimora indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va sollecitato presso l'autorità competente per il luogo ove risiede.

<sup>2</sup> Il permesso può essere rilasciato unicamente allo straniero titolare di un visto o al beneficiario dell'assicurazione di rilascio del permesso giusta l'articolo 7 capoverso 3. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

<sup>3</sup> È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

**Art. 14** Obbligo di notificazione dell'arrivo

Lo straniero che necessita di un permesso si notifica presso la competente autorità svizzera del luogo di domicilio, prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

**Art. 15** Prestazione di servizi transfrontaliera

Per facilitare la prestazione di servizi transfrontaliera a favore di determinati gruppi di stranieri e di determinate attività lucrative il Consiglio federale può emanare disposizioni derogative per quel che concerne l'obbligo di sollecitare un permesso o di notificarsi.

**Art. 16** Procedura di notificazione dell'arrivo

<sup>1</sup> Al momento della notificazione dell'arrivo, lo straniero presenta un documento di legittimazione. Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti.

<sup>2</sup> L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale del Paese d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti.

**Art. 17** Notificazione della partenza

Lo straniero a beneficio di un permesso di dimora notifica all'autorità competente del luogo di domicilio la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

**Art. 18** Notificazione da parte di terzi

<sup>1</sup> L'alloggiatore a pagamento notifica lo straniero all'autorità competente.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve notificare l'inizio e la fine dei rapporti di lavoro con uno straniero all'autorità competente del luogo di domicilio dell'interessato o, se si tratta di un frontaliero, all'autorità competente del luogo di lavoro.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fissa i termini di notificazione e le deroghe all'obbligo di notificazione.

**Art. 19** Soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

<sup>1</sup> Lo straniero entrato legalmente può soggiornare in Svizzera fino alla decisione di rilascio o meno del permesso, sempreché si sia notificato entro il termine previsto. La decisione relativa alla proroga del permesso può parimenti essere attesa in Svizzera.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può emanare una disposizione derogativa se l'entrata è avvenuta adducendo uno scopo del soggiorno diverso o se lo esige la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna ed esterna.

## Capitolo 5 : Condizioni d'ammissione

### Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

#### Art. 20 Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- a. è stata depositata da un datore di lavoro una domanda per un posto di lavoro disponibile;
- b. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 - 28.

#### Art. 21 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- a. ciò non compromette gli interessi economici del Paese;
- b. egli può soddisfare le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività;
- c. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 e 26.

#### Art. 22 Attività lucrativa intrapresa in un secondo tempo

Le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 si applicano parimenti allo straniero ammesso per un soggiorno senza attività lucrativa ma che in seguito intende esercitare a scopo di lucro.

#### Art. 23 Misure limitative

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di dimora (art. 35) e di breve durata (art. 34) per l'esercizio di un'attività lucrativa mediante i contingenti massimi.

<sup>2</sup> Esso sente prima il parere dei Cantoni.

<sup>3</sup> La Confederazione dispone dei contingenti. Il Consiglio federale può attribuirli ai Cantoni.

#### Art. 24 Priorità

<sup>1</sup> Uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che non è possibile reclutare un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato membro dell'UE e dell'AELS che corrisponda al profilo richiesto.

<sup>2</sup> Sono considerati lavoratori in Svizzera:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. i titolari di un permesso di domicilio;
- c. i titolari di un permesso di dimora che fruiscono di un diritto di esercitare un'attività lucrativa.

#### Art. 25 Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario in uso nel ramo e nella regione.

**Art. 26** Condizioni personali

<sup>1</sup> Possono essere rilasciati permessi per dimoranti temporanei o permessi di dimora a quadri, specialisti o altri lavoratori qualificati, cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS, sempreché ciò corrisponda agli interessi economici del Paese.

<sup>2</sup> Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro svizzero.

<sup>3</sup> In deroga ai capoversi 1 e 2, si possono ammettere sulla scorta di un permesso di dimora o di breve durata:

- a. investitori e imprenditori che creano nuovi posti di lavoro;
- b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c. persone che beneficiano di conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché sia dimostrata la necessità della loro ammissione;
- d. persone che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale, trasferiti nel nostro Paese;
- e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

**Art. 27** Alloggio

Lo straniero può essere ammesso ad esercitare un'attività lucrativa sulla scorta di un permesso di dimora o di breve durata unicamente se dispone di un alloggio conveniente.

**Art. 28** Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa se:

- a. il suo luogo di domicilio ordinario si trova nella vicina zona di frontiera e se lavora in Svizzera entro la zona di frontiera;
- b. beneficia di un diritto di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo;
- c. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 20 - 22, 24 e 25.

**Art. 29** Ammissione di prestatori di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso per prestazioni di servizi transfrontaliere temporanee se:

- a. la sua attività non compromette gli interessi economici del Paese;
- b. sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 23 - 27.

**Sezione 2 : Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa****Art. 30** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> Lo straniero può essere ammesso per una formazione o un perfezionamento se:

- a. dispone di un alloggio conveniente;
- b. esistono i mezzi finanziari necessari;
- c. la partenza dalla Svizzera può essere data per scontata.

<sup>2</sup> Per i minorenni, la custodia dev'essere assicurata.

**Art. 31** Redditi

Il redattore straniero può essere ammesso se:

- a. non esercita più un'attività lucrativa;
- b. ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;
- c. possiede legami stretti con la Svizzera;
- d. dispone dei mezzi finanziari necessari.

**Art. 32** Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso per cure mediche se il finanziamento delle stesse è garantito. Può inoltre essere richiesta una prova della necessità di una cura in Svizzera.

**Sezione 3 : Deroche alle prescrizioni d'ammissione**

**Art. 33**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 20 – 32) segnatamente al fine di:

- a. disciplinare l'attività degli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 45 - 50) ;
- b. evitare i casi personali particolarmente rigorosi;
- c. tener conto di determinati interessi pubblici o fiscali;
- d. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
- e. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale o consentire la formazione e il perfezionamento;
- f. agevolare la riammissione dello straniero già titolare di un permesso di dimora o di domicilio;

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative all'attività lucrativa nonché alla partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi<sup>3</sup>), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 77) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi<sup>4</sup>). Queste disposizioni possono derogare dalle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 20 – 32.

**Capitolo 6 : Regolamento del soggiorno**

**Art. 34** Permesso di breve durata

<sup>1</sup> Per un soggiorno limitato e che non superi un anno va rilasciato un permesso di breve durata.

<sup>2</sup> Esso può essere vincolato a condizioni.

<sup>3</sup> Esso può essere prorogato fino a due anni. Se vi è attività lucrativa, la proroga sarà di regola possibile unicamente se il datore di lavoro resta lo stesso.

<sup>4</sup> Potrà essere accordato un nuovo permesso di breve durata solo dopo una ragionevole interruzione del soggiorno in Svizzera.

---

<sup>3</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> RS 142.31

**Art. 35**      Permesso di dimora

<sup>1</sup> Per soggiorni di oltre un anno va rilasciato un permesso di dimora.

<sup>2</sup> La durata di validità è limitata.

<sup>3</sup> Esso può essere vincolato a condizioni. Il permesso può segnatamente essere limitato in funzione dello scopo del soggiorno.

<sup>4</sup> Dopo un soggiorno di cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, lo straniero ha diritto alla proroga dello stesso se:

- a. sono adempite le condizioni;
- b. lo straniero non è a carico dell'assistenza pubblica.

**Art. 36**      Permesso di domicilio

<sup>1</sup> Il permesso di domicilio è di durata illimitata.

<sup>2</sup> Non può essere vincolato a condizioni.

<sup>3</sup> Lo straniero ha diritto al permesso di domicilio se:

- a. soggiorna in Svizzera da almeno dieci anni sulla scorta di un permesso di breve durata o di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente a beneficio di un permesso di dimora;
- b. non è a carico dell'assistenza pubblica.

<sup>4</sup> Il permesso di domicilio può essere rilasciato entro un termine più breve, previa approvazione della competente autorità federale (art. 87), se sussistono motivi importanti.

<sup>5</sup> I soggiorni il cui scopo è di natura temporanea, segnatamente in vista di perfezionamento o formazione giusta l'articolo 30, non sono computati per il rilascio del permesso di domicilio ai sensi del capoverso 3 lettera a.

**Art. 37**      Permesso per frontalieri

<sup>1</sup> Il permesso per frontalieri è di durata limitata.

<sup>2</sup> Può essere vincolato a condizioni.

<sup>3</sup> Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto alla proroga di due anni del permesso per frontalieri, sempreché siano rispettate le eventuali condizioni giusta il capoverso 2.

<sup>4</sup> Il titolare del permesso per frontalieri si reca almeno una volta la settimana al suo domicilio all'estero.

**Art. 38**      Luogo di dimora

<sup>1</sup> Il titolare di un permesso di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di dimora entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

<sup>2</sup> Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario un permesso di soggiorno.



**Art. 39** Cambiamento di Cantone

<sup>1</sup> Il titolare di un permesso di breve durata o di dimora che intende spostare il centro dei suoi interessi in un altro Cantone sollecita dapprima un permesso nel nuovo Cantone.

<sup>2</sup> Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone purché non sussistano motivi d'espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

<sup>3</sup> Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se:

- a. non è a carico dell'assistenza pubblica;
- b. non è senza lavoro.

<sup>4</sup> Il titolare di un permesso per frontalieri che intende spostare il suo centro d'attività nella zona di frontiera di un altro Cantone sollecita dapprima un permesso nel nuovo Cantone. Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto al cambiamento di Cantone.

**Art. 40** Attività lucrativa

<sup>1</sup> Il titolare di un permesso di domicilio che intende esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente o cambiare posto non necessita di un permesso giusta la presente legge.

<sup>2</sup> Il titolare di un permesso di dimora ammesso in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare posto.

<sup>3</sup> Il titolare di un permesso di breve durata ammesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente, può esercitare l'attività autorizzata in tutta la Svizzera. Se intende cambiare posto, egli necessita di un nuovo permesso. Il cambiamento di posto può essere autorizzato se sussistono motivi importanti e sono adempiti i presupposti di cui agli articoli 25 e 26.

<sup>4</sup> Il titolare di un permesso per frontalieri che intende cambiare posto necessita di un nuovo permesso. Il cambiamento di posto può essere autorizzato se sussistono motivi importanti e se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 25. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni sussiste un diritto al cambiamento di posto.

<sup>5</sup> Il titolare di un permesso di dimora o per frontalieri può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa indipendente se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 21 lettere a e b.

**Art. 41** Riserva della sicurezza e dell'ordine pubblici

I diritti conferiti dagli articoli 35 - 40 si estinguono se lo straniero:

- a. viola gravemente o ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero oppure
- b. mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

**Art. 42** Autorità competenti per il rilascio dei permessi e preavviso delle autorità preposte al mercato del lavoro

<sup>1</sup> I Cantoni sono competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 34 - 40. È fatta salva la competenza dell'autorità federale che decide in materia di contingenti (art. 23), di deroghe alle prescrizioni in materia d'ammissione (art. 33) e di procedura d'approvazione (art. 87).

<sup>2</sup> Se non esiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessario un preavviso delle autorità preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di una prima attività, il cambiamento di posto o il passaggio a un'attività indipendente.

<sup>3</sup> Con l'assicurazione di rilascio del permesso giusta l'articolo 7 capoverso 3, le autorità competenti s'impegnano, dopo l'entrata regolare dello straniero, a rilasciargli il permesso di breve durata o il permesso di dimora.

#### **Art. 43** Titoli di soggiorno

<sup>1</sup> Lo straniero riceve un titolo di soggiorno che indica, per principio, la portata e il contenuto del permesso di soggiorno.

<sup>2</sup> Il libretto del titolare del domicilio è rilasciato a fini di controllo per una durata di tre anni.

<sup>3</sup> Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 77), bisognoso di protezione<sup>5</sup> o richiedente l'asilo<sup>6</sup> riceve un titolo di soggiorno che fissa il suo statuto giuridico.

### **Capitolo 7 : Ricongiungimento familiare**

#### **Art. 44** Ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

<sup>1</sup> I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché vivano con essi.

<sup>2</sup> Sono considerati familiari:

- a. il coniuge e i parenti in linea ascendente, minori di 21 anni o a carico;
- b. i parenti in linea discendente, propri e del coniuge, a carico.

<sup>3</sup> Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

<sup>4</sup> Il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio del permesso di domicilio sempreché viva con i genitori.

<sup>5</sup> I familiari giusta il capoverso 2 hanno diritto a essere ammessi a esercitare un'attività lucrativa.

#### **Art. 45** Coniugi e figli di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio

<sup>1</sup> Il coniuge straniero di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché i coniugi convivano.

<sup>2</sup> Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, i coniugi stranieri hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

<sup>3</sup> Il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio sempreché viva con i genitori.

#### **Art. 46** Familiari di uno straniero titolare del permesso di dimora

<sup>1</sup> Il titolare del permesso di dimora ha diritto, per la durata del suo soggiorno, al ricongiungimento familiare del coniuge e dei figli celibi minori di 18 anni sempreché:

- a. i membri della famiglia vivano assieme;
- b. sia disponibile un alloggio conveniente;
- c. non siano a carico dell'assistenza pubblica.

<sup>5</sup> Art. 66 - 79 legge sull'asilo; **RS 142.31**

<sup>6</sup> Art. 42 legge sull'asilo; **RS 142.31**

**Art. 47** Familiari di uno straniero titolare del permesso di breve durata  
Il titolare del permesso di breve durata può essere autorizzato, per la durata del suo soggiorno, a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli celibi minori di 18 anni sempreché:

- a. i membri della famiglia vivano assieme;
- b. sia disponibile un alloggio conveniente;
- c. non siano a carico dell'assistenza pubblica.

**Art. 48** Ricongiungimento familiare differito

<sup>1</sup> Il cittadino svizzero nonché lo straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio possono far valere il diritto al ricongiungimento familiare (art. 45 e 46) per tutta la famiglia entro un termine di cinque anni.

<sup>2</sup> Le domande depositate oltre tale scadenza saranno ammesse unicamente se importanti motivi familiari giustificano la ricostituzione differita della comunità familiare.

**Art. 49** Affiliati

<sup>1</sup> L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. è prevista un'adozione in Svizzera;
- b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sulla filiazione in vista dell'adozione;
- c. l'entrata in Svizzera a tal scopo ha avuto luogo legalmente.

<sup>2</sup> Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata, al rilascio del permesso di domicilio.

**Art. 50** Altri familiari

Il ricongiungimento degli altri familiari può essere autorizzato se motivi importanti lo giustificano, segnatamente se un'assistenza necessaria può essere garantita solo in Svizzera.

**Art. 51** Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio del permesso di dimora in virtù degli articoli 45 e 46 è valevole se importanti motivi personali rendono necessario il proseguo del soggiorno in Svizzera. Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è disciplinato dall'articolo 36.

**Art. 52** Ricongiungimento familiare escluso

Il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli articoli 45, 46, 49 e 51 si estingue allorquando:

- a. è invocato abusivamente, in particolare per eludere le prescrizioni della presente legge o le disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e la dimora;
- b. lo straniero viola gravemente e ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero;
- c. lo straniero mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

## **Capitolo 8 : Integrazione**

**Art. 53** Promovimento dell'integrazione

<sup>1</sup> Nell'adempiere ai loro compiti rispettivi, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze dell'integrazione e incoraggiano la cooperazione in questo settore tra le autorità e le organizzazioni private.

<sup>2</sup> La Confederazione può prevedere dei contributi finanziari all'integrazione degli stranieri. Di regola, tali contributi saranno accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi partecipano alle spese.

<sup>3</sup> La commissione consultiva istituita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 54 è autorizzata a richiedere lo stanziamento di contributi e a prendere posizione sulle domande di contributi inoltrate.

<sup>4</sup> L'Assemblea federale fissa, nel suo preventivo, l'importo annuo massimo attribuito.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### **Art. 54** Commissione degli stranieri

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di cittadini svizzeri e stranieri. Esso può fissare i loro incarichi. La commissione si occupa segnatamente:

- a. della situazione degli stranieri
- b. dell'appoggio alle autorità e alle organizzazioni che favoriscono l'integrazione degli stranieri;
- c. dell'informazione ai sensi dell'articolo 55.

#### **Art. 55** Informazione

<sup>1</sup> Le competenti autorità federali e cantonali informano in modo adeguato lo straniero sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera e sui suoi diritti e doveri.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni favoriscono gli sforzi per informare la popolazione sulla politica migratoria e per agevolare la comprensione reciproca tra cittadini stranieri e cittadini svizzeri.

### **Capitolo 9: Documenti di viaggio per stranieri privi di documenti e apolidi**

#### **Art. 56**

<sup>1</sup> Allo straniero privo di documenti può essere rilasciato un documento di viaggio.

<sup>2</sup> Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

- a. può essere considerato rifugiato giusta la Convenzione, del 28 luglio 1951, sullo statuto dei rifugiati<sup>7</sup>;
- b. è stato riconosciuto come apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione, del 28 settembre 1954, sullo statuto degli apolidi<sup>8</sup>;
- c. è privo di documenti e titolare di un permesso di domicilio.

<sup>3</sup> Non ha diritto al rilascio di un documento lo straniero che viola gravemente o ripetutamente l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

### **Capitolo 10 : Fine del soggiorno**

#### **Sezione 1 : Estinzione e revoca dei permessi**

---

<sup>7</sup> RS 0.142.30

<sup>8</sup> RS 0.142.40

**Art. 57** Estinzione dei permessi

<sup>1</sup> Il permesso di breve durata e il permesso di dimora perdono ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza all'estero;
- b. in seguito al rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. al momento della scadenza del permesso;
- d. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

<sup>2</sup> Il permesso di domicilio perde ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza all'estero;
- b. in seguito al rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

<sup>3</sup> Se il soggiorno effettivo in Svizzera prende fine senza notificazione della partenza, i permessi seguenti perdono ogni validità:

- a. il permesso di breve durata, dopo tre mesi;
- b. il permesso di dimora, dopo sei mesi;
- c. il permesso di domicilio, dopo sei mesi; su richiesta, tale permesso può essere mantenuto durante tre anni al massimo.

<sup>4</sup> Il permesso per frontalieri perde ogni validità:

- a. al momento della notificazione della partenza;
- b. al momento della cessazione dell'attività in Svizzera;
- c. in seguito al rilascio di un nuovo permesso in un altro Cantone;
- d. al momento della scadenza del permesso;
- e. in seguito ad espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

**Art. 58** Revoca delle decisioni

<sup>1</sup> Giusta la presente legge, l'autorità competente può revocare i permessi nonché altre decisioni allorquando:

- a. durante la procedura siano state date indicazioni false o siano stati taciuti o dissimulati scientemente fatti d'importanza essenziale;
- b. l'ordine pubblico sia stato gravemente o ripetutamente violato oppure minacciato;
- c. la sicurezza interna o esterna sia minacciata;
- d. non sia soddisfatta una delle condizioni legate alla decisione;
- e. l'interessato sia a carico dell'assistenza pubblica in modo rilevante.

<sup>2</sup> La competente autorità cantonale può revocare il permesso di domicilio unicamente se durante la procedura siano state date indicazioni false o siano stati taciuti o dissimulati scientemente dei fatti d'importanza essenziale. È fatta salva l'espulsione ai sensi degli articoli 62 e 63.

## **Sezione 2 : Misure di allontanamento e di respingimento**

### **Art. 59** Allontanamento

<sup>1</sup> Lo straniero è allontanato dalla Svizzera dalle competenti autorità federali o cantonali se:

- a. durante il soggiorno in Svizzera esente da permesso non adempie le condizioni d'entrata (art. 7);
- b. necessita di un permesso ma non ne possiede uno (art. 12 e 13);
- c. il permesso è rifiutato, revocato o non è prorogato.

<sup>2</sup> Di regola, l'allontanamento dev'essere pronunciato con un termine di partenza adeguato. Si può rinunciare a fissare un termine di partenza se l'allontanamento dev'essere eseguito immediatamente onde salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici.

<sup>3</sup> Il ricorso contro la decisione d'allontanamento giusta il capoverso 1 lettere a e b non ha effetto sospensivo.

### **Art. 60** Respingimento all'aeroporto

<sup>1</sup> Se l'entrata è rifiutata all'aeroporto, l'interessato deve lasciare immediatamente la Svizzera.

<sup>2</sup> Il respingimento avviene senza formalità. Se l'interessato non è d'accordo con il provvedimento, esso deve richiedere immediatamente una decisione impugnabile. La stessa è emanata dall'autorità federale competente entro 48 ore. Il ricorso contro il rinvio e l'esecuzione dello stesso va inoltrato entro 24 ore dall'apertura della decisione presso la competente istanza di ricorso. Quest'ultima emana la propria decisione entro 72 ore.

<sup>3</sup> La persona respinta può soffermarsi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto onde preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non sia disposta nei suoi confronti l'espulsione (art. 66) o la carcerazione in vista di sfratto (art. 71). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 77) e il deposito di una domanda d'asilo giusta l'articolo 22 LAsi.

### **Art. 61** Divieto d'entrata

<sup>1</sup> Le competenti autorità federali possono vietare l'entrata a uno straniero che:

- a. compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera, i suoi obblighi internazionali o i suoi interessi;
- b. ha contravvenuto all'ordine pubblico o costituisce una minaccia per lo stesso, segnatamente violando gravemente o ripetutamente le disposizioni in materia di diritto degli stranieri;
- c. ha causato spese assistenziali;
- d. è stato espulso;
- e. deve essere incarcerato in previsione dell'allontanamento o dello sfratto (art. 70 e 71).

<sup>2</sup> Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata limitata o indeterminata.

<sup>3</sup> Lo straniero colpito da un divieto d'entrata non è autorizzato a entrare nel territorio svizzero. L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi particolari lo giustificano.

**Art. 62**      Espulsione

<sup>1</sup> La autorità cantonali competenti possono espellere uno straniero dalla Svizzera se:

- a. è stato condannato a una pena privativa della libertà di lunga durata;
- b. ha messo in pericolo l'ordine pubblico o vi ha contravvenuto gravemente;
- c. egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, è continuamente e in misura considerevole a carico dell'assistenza pubblica.

<sup>2</sup> L'autorità competente per la decisione fissa un termine di partenza ragionevole.

<sup>3</sup> L'espulsione può essere vincolata a un divieto d'entrata in Svizzera di durata limitata o indeterminata. L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi particolari lo giustificano.

**Art. 63**      Espulsione volta a salvaguardare la sicurezza interna e esterna

Per salvaguardare la sicurezza interna e esterna, l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, le competenti autorità federali possono espellere uno straniero giusta l'articolo 62.

**Art. 64**      Limitazione all'espulsione

Lo straniero che vive in Svizzera dalla nascita o che vi risiede regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni può essere espulso unicamente in base agli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b nonché 63.

**Art. 65**      Proporzionalità e ammonimento

<sup>1</sup> Al momento della decisione relativa a un divieto d'entrata, una revoca, un rinvio o un'espulsione, l'autorità tiene conto della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno, del grado d'integrazione nonché del pregiudizio che il provvedimento causerebbe a lui stesso o alla sua famiglia.

<sup>2</sup> Se, date le circostanze, il provvedimento non appare opportuno, lo straniero può essere ammonito.

**Sezione 3 :      Sfratto****Art. 66**      Decisione di sfratto

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente sfratta uno straniero se:

- a. lo straniero lascia trascorrere il termine che gli è fissato per la partenza;
- b. l'allontanamento o l'espulsione possono essere immediatamente eseguiti;
- c. lo straniero è in carcere in base all'articolo 71 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione cresciuta in giudicato.

<sup>2</sup> Lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato può essere sfrattato nel Paese di sua scelta.

**Art. 67**      Perquisizione

<sup>1</sup> Durante una procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può perquisire lo straniero e i suoi beni al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione può essere effettuata unicamente da una persona dello stesso sesso.

<sup>2</sup> Se è stata emanata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un appartamento o di altri locali se presume che lo straniero colpito da una decisione di allontanamento o di espulsione vi si nasconda.

**Art. 68** Appoggio della Confederazione alle autorità d'esecuzione

L'autorità federale competente appoggia i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri adottando in particolare le misure seguenti:

- a. collabora per l'ottenimento dei documenti di viaggio;
- b. organizza possibilità di partenza;
- c. coordina la collaborazione tra più Cantoni coinvolti nonché la collaborazione con l'autorità federale competente in materia di affari esteri.

**Sezione 4 : Misure di sicurezza e misure coercitive****Art. 69** Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

<sup>1</sup> Allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, l'autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti.

<sup>2</sup> Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

<sup>3</sup> Contro le misure ordinate è dato il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

**Art. 70** Carcerazione preliminare

<sup>1</sup> Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che:

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo;
- b. abbandona il territorio che gli è attribuito o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 69;
- c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- d. presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione amministrativa cresciuta in giudicato secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a o b, nonché 63 o dopo un'espulsione giudiziaria senza condizionale;
- e. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

<sup>2</sup> L'autorità competente decide immediatamente in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

**Art. 71** Carcerazione in vista di sfratto

<sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 70;



b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati motivi giusta l'articolo 70 lettere b, c oppure e;
2. l'ufficio competente ha pronunciato una decisione di non entrata in materia ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 lettere a - c, o dell'articolo 33 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998<sup>9</sup> ;
3. indizi concreti fanno temere che lo stesso intenda sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non collabora secondo il suo dovere (art. 80 cpv. 1 lett. c della presente legge nonché art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) o perché il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
4. le autorità devono procurarsi esse stesse i documenti di viaggio mancanti a causa del rifiuto di collaborare.

<sup>2</sup> La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

<sup>3</sup> Se la carcerazione è pronunciata in applicazione del capoverso 1 lettera b cifra 4, la stessa non può eccedere 20 giorni.

<sup>4</sup> Va fatto subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

#### **Art. 72** Autorità competenti ed esame della carcerazione

<sup>1</sup> La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

<sup>2</sup> La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, dopo audizione in procedura orale.

<sup>3</sup> Si può rinunciare alla procedura orale se l'allontanamento avrà luogo presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e se l'interessato si è dichiarato espressamente d'accordo con la procedura. Se, contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, l'allontanamento non può avvenire entro tale termine, occorre svolgere la procedura orale al massimo 12 giorni dopo l'inizio della carcerazione.

<sup>4</sup> Nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di sfratto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

<sup>5</sup> Lo straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, sulla base di un'audizione. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 70 e dopo due mesi se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 71.

<sup>6</sup> La carcerazione termina se:

- a. il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;

---

<sup>9</sup> RS 142.31

- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

**Art. 73** Condizioni di carcerazione

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera designata dal carcerato sia informata. Questi può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

<sup>2</sup> La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Va evitato di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, è offerta al carcerato un'occupazione adeguata.

**Art. 74** Finanziamento da parte della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 5-8 della legge federale, del 5 ottobre 1984<sup>10</sup>, sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

<sup>2</sup> La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Questa somma è versata per:

- a. richiedenti l'asilo;
- b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
- c. persone la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'espulsione della competente autorità federale;
- d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998<sup>11</sup>.

**Capitolo 11 : Ammissione provvisoria**

**Art. 75** Disposizione dell'ammissione provvisoria

<sup>1</sup> Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'autorità federale competente dispone l'ammissione provvisoria.

<sup>2</sup> L'autorità federale competente può ordinare l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe per il richiedente l'asilo una situazione personale rigorosa ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998<sup>12</sup>.

<sup>3</sup> L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle competenti autorità federali o cantonali.

<sup>4</sup> L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.

---

<sup>10</sup> RS 341

<sup>11</sup> RS 142.31

<sup>12</sup> RS 142.31

<sup>5</sup> L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in un Paese terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale della Svizzera.

<sup>6</sup> L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un pericolo concreto.

<sup>7</sup> I capoversi 2 e 6 non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha compromesso gravemente o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici o ha messo in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

**Art. 76** Fine dell'ammissione provvisoria

<sup>1</sup> L'ammissione provvisoria deve essere revocata allorquando non siano più adempiti i presupposti dell'articolo 75.

<sup>2</sup> L'ammissione provvisoria decade se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.

**Art. 77** Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

<sup>1</sup> Lo straniero ammesso provvisoriamente ottiene un titolo di soggiorno stabilito, per motivi di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo. Di regola e fatto salvo l'articolo 76, il Cantone di soggiorno ne proroga la durata di 12 mesi per volta.

<sup>2</sup> La competente autorità federale ripartisce tra i Cantoni gli stranieri provvisoriamente ammessi secondo un criterio di distribuzione previsto dall'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998<sup>13</sup>, a meno che i Cantoni riescano a mettersi d'accordo su un altro criterio di distribuzione. È tenuto conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi provvisoriamente.

<sup>3</sup> Lo straniero provvisoriamente ammesso deposita la domanda di cambiamento di Cantone presso la competente autorità federale. Fatto salvo il capoverso 4, la stessa decide in maniera definitiva dopo aver sentito i Cantoni interessati.

<sup>4</sup> La decisione di attribuzione e la decisione relativa al cambiamento di Cantone possono essere impugnate unicamente se violano il principio dell'unità familiare.

<sup>5</sup> Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di soggiorno nel Cantone di residenza o nel Cantone cui è stato attribuito.

<sup>6</sup> L'autorità cantonale può autorizzare lo straniero ammesso provvisoriamente a esercitare un'attività lucrativa. Il Consiglio federale determina le condizioni per l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa (art. 33).

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni più severe nei confronti delle persone il cui allontanamento non è possibile in quanto le stesse rifiutano di collaborare.

**Art. 78** Copertura da parte della Confederazione delle spese legate all'ammissione provvisoria

<sup>1</sup> L'importo, il versamento e il conteggio delle prestazioni d'assistenza sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998<sup>14</sup>, si applica per analogia. È fatto salvo il capoverso 2. L'assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è disciplinata giusta le disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo.

---

<sup>13</sup>RS 142.31

<sup>14</sup>RS 142.31

<sup>2</sup> Se l'ammissione provvisoria è stata decisa in quanto l'allontanamento non era possibile a motivo della mancanza di cooperazione da parte dello straniero, le prestazioni d'assistenza accordate si limiteranno alle condizioni minime d'esistenza.

<sup>3</sup> La Confederazione attribuisce ai Cantoni una cifra forfettaria per ogni persona ammessa provvisoriamente, in applicazione dell'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo, sempreché l'interessato non sia stato in precedenza titolare di un permesso di breve durata, di dimora o di domicilio. L'obbligo di rimborsare le spese prende inizio al momento dell'inoltro della domanda giusta l'articolo 75 capoverso 2 o al momento dell'ammissione provvisoria giusta l'articolo 75 capoverso 1. Tale obbligo dura sino a che le autorità competenti abbiano pronunciato la revoca dell'ammissione provvisoria.

<sup>4</sup> La somma forfettaria giusta il capoverso 3 può essere fissata in funzione dello stato d'indigenza, della durata del soggiorno nonché del contributo del Cantone all'aiuto al ritorno e all'esecuzione degli allontanamenti. È fatto salvo il capoverso 2. La somma può variare da un Cantone all'altro, tenuto conto del principio della neutralità dei costi. Se dovesse risultare che il Cantone non si adegua o solo in modo insufficiente ai suoi obblighi d'esecuzione, la Confederazione può ridurre o sopprimere la somma forfettaria.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie basandosi sul costo probabile delle soluzioni vantaggiose. Esso disciplina i dettagli.

<sup>6</sup> Gli articoli 92 e 93 della legge sull'asilo si applicano alla copertura da parte della Confederazione delle spese di viaggio nonché al versamento di un aiuto al ritorno, sempreché siano applicabili ai richiedenti l'asilo.

#### **Art. 79**      Garanzie

Le persone ammesse provvisoriamente devono fornire delle garanzie per il rimborso degli importi percepiti e legati all'assistenza, alla procedura, alla partenza e all'esecuzione. Gli articoli 85 - 87 e il capitolo 10 della legge sull'asilo si applicano per analogia.

## Capitolo 12 : Doveri in generale

### Art. 80 Obbligo di collaborare

<sup>1</sup> Lo straniero e i terzi partecipanti alla procedura giusta le presente legge collaborano alla constatazione dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare, essi sono tenuti a:

- a. fornire indicazioni corrette sugli elementi essenziali del regolamento del soggiorno;
- b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o sforzarsi di presentarli entro un termine ragionevole;
- c. procurarsi documenti di viaggio validi o collaborare a tal fine con le autorità.

<sup>2</sup> I terzi partecipanti alla procedura ai sensi del capoverso 1 sono segnatamente il datore di lavoro, il beneficiario dei servizi e i familiari.

### Art. 81 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del mandante

<sup>1</sup> Prima che il lavoratore straniero assuma un impiego, il datore di lavoro si accerta che il lavoratore è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.

<sup>2</sup> La persona in Svizzera che fa capo a un prestatore di servizi con sede all'estero, si accerta che quest'ultimo è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.

### Art. 82 Obbligo di diligenza dell'impresa di trasporto

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto aereo prende tutte le disposizioni necessarie al fine di trasportare unicamente le persone in grado di dimostrare, al momento dell'imbarco, che dispongono dei documenti di viaggio richiesti dallo Stato di transito e dallo Stato di destinazione.

<sup>2</sup> Le competenti autorità federali e cantonali lavorano in collaborazione con le imprese di trasporto aereo. Le modalità della collaborazione possono essere fissate in una concessione o un accordo tra competenti autorità federali e imprese di trasporto. In tal caso, queste ultime possono essere esonerate dalla somma forfettaria di contributo alle spese giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente le imprese ferroviarie internazionali e le imprese internazionali di bus e di taxi, alle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Esso disciplina i dettagli.

### Art. 83 Obbligo di presa a carico per l'impresa di trasporto

<sup>1</sup> Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali competenti, prendere immediatamente a carico i suoi passeggeri. Tale obbligo comprende:

- a. il trasporto dalla Svizzera a destinazione del Paese di provenienza o, se ciò non è possibile, in un altro Stato ove il passeggero può entrare legalmente;
- b. la copertura delle spese amministrative, di mantenimento o di cura, comprese le spese legate a incidenti, malattia o scorta occasionate alla comunità, fino a 30'000 franchi per persona trasportata;
- c. se in un secondo tempo dev'essere autorizzata l'entrata (art. 60 cpv. 3), l'obbligo di coprire le spese vale per un soggiorno fino a tre mesi, sempreché l'entrata non

sia avvenuta nel contesto della procedura d'asilo. Il Consiglio federale fissa una somma forfettaria basata sulle spese prevedibili per soluzioni vantaggiose.

<sup>2</sup> Il Consiglio può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle prescrizioni di cui al capoverso 1.

### **Capitolo 13 : Obblighi delle autorità**

#### **Art. 84** Esercizio del potere discrezionale

Nel quadro della presente legge, le autorità competenti decidono sulla base del loro potere discrezionale, fatti salvi le prescrizioni legali e gli Accordi con l'estero. Esse tengono conto della situazione personale dello straniero e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici.

#### **Art. 85** Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Nel contesto dell'assistenza amministrativa, le autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, nel caso singolo, a rendere noti i fatti che possono essere determinanti per l'esecuzione della presente legge. Di regola, la richiesta avviene per iscritto ed è debitamente motivata.

<sup>2</sup> Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge sono tenute al corrente regolarmente e su richiesta dei seguenti dati relativi allo straniero:

- a. avvio di inchieste penali;
- b. sentenze del tribunale;
- c. modifiche dello stato civile.

#### **Art. 86** Competenze

<sup>1</sup> Le autorità federali sono competenti per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati alle autorità cantonali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno

- a. dei membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di posti consolari;
- b. dei funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un Accordo di sede;
- c. delle persone che accompagnano le persone descritte alle lettere a e b, segnatamente i familiari e il personale domestico privato;
- d. di tutte le altre persone chiamate in veste ufficiale presso una missione diplomatica o permanente, un posto consolare o un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un Accordo di sede.

<sup>3</sup> Ciascun Cantone designa le autorità che assumono i compiti attribuiti ai Cantoni.

#### **Art. 87** Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di breve durata, di dimora e di domicilio, nonché i preavvisi delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono sottoposti all'approvazione della pertinente autorità federale. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione, limitare la portata della decisione cantonale o abilitare le autorità cantonali a rilasciare un permesso più esteso.

**Art. 88** Accordi con altri Stati

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere con altri Stati delle Convenzioni su :

- a. l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;
- b. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
- c. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, nonché lo statuto giuridico delle persone accompagnanti delle parti contraenti;
- d. il termine per ottenere il permesso di domicilio;
- e. la formazione e il perfezionamento professionale;
- f. il reclutamento di lavoratori;
- g. la circolazione dei servizi transfrontalieri;
- h. lo statuto giuridico delle persone giusta l'articolo 86 capoverso 2.

<sup>2</sup> I Dipartimenti competenti possono concludere convenzioni sull'applicazione tecnica delle convenzioni giusta il capoverso 1 con autorità straniera o con organizzazioni internazionali.

**Capitolo 14 : Protezione dei dati****Art. 89** Trattamento dei dati

Le competenti autorità federali o cantonali e, nei limiti delle sue competenze, l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale competente possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure giusta la presente legge. Ciò comprende in particolare anche i dati degni di protezione e i profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)<sup>15</sup>.

**Art. 90** Rilievo di dati per stabilire l'identità

<sup>1</sup> Allo scopo di stabilire l'identità di uno straniero, è possibile prenderne le impronte digitali, farne fotografie o effettuare analisi genetiche in occasione dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera nonché di procedure di polizia degli stranieri.

<sup>2</sup> Le analisi genetiche possono essere effettuate unicamente nel quadro di una domanda di ricongiungimento familiare o per stabilire l'identità. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sugli esami genetici umani<sup>16</sup>.

**Art. 91** Comunicazione di dati all'estero

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro reati commessi nel settore degli stranieri, le competenti autorità federali e cantonali possono comunicare, per trattamento, dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.

<sup>2</sup> I dati personali seguenti possono essere comunicati in virtù del capoverso 1:

---

<sup>15</sup> RS 235.1

<sup>16</sup> in preparazione; l'approvazione del messaggio e del disegno di legge da parte del Consiglio federale avverrà presumibilmente nella primavera 2001.

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se del caso, dei congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;
- d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- e. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati;
- f. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero.

**Art. 92** Comunicazione di dati allo Stato d'origine o di provenienza

<sup>1</sup> In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare i dati seguenti alle autorità straniere, sempreché ciò non metta in pericolo l'interessato o i suoi familiari:

- a. cognome, nome(i), pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognome e nome(i) dei genitori e ultimo indirizzo noto nello Stato d'origine o di provenienza;
- b. se del caso, impronte digitali e fotografie;
- c. indicazioni sullo stato di salute, a condizione che tale misura sia nell'interesse dello straniero.

<sup>2</sup> L'interessato dev'essere informato dell'intenzione di comunicare i dati.

**Art. 93** Comunicazione di dati nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

<sup>1</sup> Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 88, le autorità federali e cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un'equivalente protezione dei dati.

<sup>2</sup> Ai fini della riammissione di suoi cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) delle persone interessate e, se del caso, dei congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona.

<sup>3</sup> Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. dati giusta il capoverso 2;
- b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- c. indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati.

<sup>4</sup> Lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti sono precisati nel relativo accordo.

**Art. 94** Sistema di registrazione

<sup>1</sup> L'autorità federale competente gestisce, in collaborazione con i servizi federali menzionati all'articolo 95 e con la partecipazione dei Cantoni, un sistema centrale di registrazione relativo agli stranieri.



<sup>2</sup> Il sistema di registrazione serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa. Esso serve inoltre al rilascio e al controllo automatizzato dei visti.

<sup>3</sup> Nel sistema di registrazione sono elaborati i dati personali necessari per l'adempimento degli incarichi giusta i capoversi 1 e 2. Ciò comprende in particolare anche i dati personali degni di protezione relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi o penali (art. 3 lett. c cifra 4 LPD<sup>17</sup>).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti l'organizzazione e la gestione del sistema di registrazione, il catalogo dei dati da rilevare, l'accesso ai dati nonché le autorizzazioni di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

#### **Art. 95** Comunicazione di dati personali mediante procedura di richiamo

<sup>1</sup> L'autorità federale competente può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali contenuti nel sistema di registrazione, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:

- a. le competenti autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e le ordinanze d'esecuzione;
- b. le rappresentanze di Svizzera all'estero, per l'esame delle domande di visto;
- c. le autorità federali incaricate delle questioni dell'asilo, per l'adempimento dei loro compiti in virtù della legge sull'asilo del 26 giugno 1998<sup>18</sup> e della presente legge;
- d. l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento competente, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;
- e. i posti di frontiera, per il controllo d'identità e il rilascio di visti d'eccezione;
- f. le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge nonché per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale;
- g. la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e per il calcolo delle prestazioni dovute loro nonché per lottare contro le frodi;
- h. le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia:
  1. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia;
  2. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995<sup>19</sup> ;
  3. per l'adempimento degli incarichi previsti agli articoli 61 e 63 allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;

---

<sup>17</sup> RS 235.1

<sup>18</sup> RS 142.31

<sup>19</sup> RS 172.213.61

4. esclusivamente per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

<sup>2</sup> Di norma i dati personali relativi a terzi non coinvolti non devono essere accessibili con la procedura di richiamo e non devono in alcun caso essere trattati ulteriormente.

<sup>3</sup> L'autorità federale competente può comunicare in altro modo alle autorità federali competenti per l'esecuzione della statistica giusta la legge sulla statistica federale, del 9 ottobre 1992<sup>20</sup>, dati personali anonimizzati contenuti nel sistema di registrazione; ovvero sotto forma di pacchetti dati o di elenchi elettronici .

**Art. 96** Sistema di fascicoli personali, di informazione e di documentazione

L'autorità federale competente amministra, assieme al Servizio dei ricorsi del Dipartimento competente e alle pertinenti autorità cantonali, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. Tale sistema permette di semplificare le operazioni di procedura necessarie per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge e rende possibile un accesso rapido e semplice alla documentazione.

**Capitolo 15 : Rimedi giuridici**

**Art. 97** Procedura

<sup>1</sup> La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa<sup>21</sup> e la legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>22</sup>.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla sospensione dei termini, previste dalla legge sulla procedura amministrativa e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, non si applicano alle procedure previste agli articoli 69 - 71.

<sup>3</sup> La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

**Art. 98** Procedura relativa al preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro

Il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro previsto dall'articolo 42 è impugnabile se il diritto cantonale di procedura prevede che autorità diverse siano responsabili per il rilascio del permesso di breve durata, di dimora o per frontalieri e per il preavviso.

**Art. 99** Autorità di ricorso

<sup>1</sup> Sono autorità di ricorso:

a. per le decisioni delle autorità cantonali:

1. un'autorità giudiziaria prevista dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale conferisca un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno;
2. un'autorità prevista dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non conferisca un diritto al rilascio del permesso di soggiorno;

---

<sup>20</sup> RS 431.01

<sup>21</sup> RS 172.021

<sup>22</sup> RS 173.110

- b. per le decisioni federali, il dipartimento competente per l'ufficio che ha emanato la decisione, ad eccezione delle decisioni emanate in applicazione dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998<sup>23</sup> ;
- c. il Tribunale federale, in caso di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni emanate in ultima istanza cantonale di ricorso, e il Dipartimento federale, sempreché, giusta la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
- d. il Consiglio federale contro:
  - 1. i provvedimenti decisi dal dipartimento competente in applicazione dell'articolo 64 ;
  - 2. la decisione di ricorso emanata in ultima istanza secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura amministrativa, sempreché, giusta il capoverso 2 lettera c di tale disposizione, non sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> La decisione emanata in ultima istanza cantonale e quella del Dipartimento federale sono definitive fintantoché non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o il ricorso al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Contro le decisioni esecutive emanate in ultima istanza è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

#### **Art. 100** Ricorsi relativi alla protezione dei dati

I ricorsi basati sulle disposizioni relative alla protezione dei dati (art. 89 - 96) sono retti:

- a. dall'articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati <sup>24</sup> se la decisione è emanata dalle autorità federali;
- b. dal diritto procedurale cantonale se la decisione è emanata dalle autorità cantonali.

### **Capitolo 16 : Disposizioni penali e sanzioni amministrative**

#### **Art. 101** Entrata, partenza, soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

<sup>1</sup> Chiunque viola le prescrizioni in materia di entrata, segnatamente entra in Svizzera nonostante un divieto,

chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della dimora non sottostante ad autorizzazione o della dimora autorizzata,

chiunque esercita illegalmente un'attività lucrativa in Svizzera,

chiunque lascia la Svizzera passando da un posto di confine non autorizzato (art. 9), è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20'000 franchi.

La stessa pena è pronunciata allorquando l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, violi le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena inflitta è la multa.

---

<sup>23</sup>RS 142.31

<sup>24</sup>RS 235.1

<sup>3</sup> In caso di rinvio immediato dello straniero, si può rinunciare a punire o a perseguire penalmente o giudizialmente lo straniero entrato o uscito illegalmente.

**Art. 102** Incitazione a entrare, soggiornare o partire illegalmente dalla Svizzera

1. Chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi.

La stessa pena è pronunciata allorquando l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, violi le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato. Nei casi di minima gravità, la pena può consistere unicamente nella multa.

2. Chiunque, in Svizzera o all'estero, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero è punito con la detenzione di almeno un anno o con la multa fino a 100 000 franchi.

La stessa pena è applicabile se:

- a. l'entrata nel territorio nazionale dell'altro Stato, in seguito alla partenza dalla Svizzera, viola le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato;
- b. l'autore agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

**Art. 103** Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

<sup>1</sup> Chiunque procura un impiego a uno straniero che non è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

<sup>2</sup> Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri sprovvisti di permesso ai sensi della presente legge o accetta in qualità di datore di lavoro il contributo di un prestatore di servizi con sede all'estero è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. Nei casi gravi, la pena è la detenzione e la multa. È fatta salva una pena complementare ai sensi dell'articolo 102.

<sup>3</sup> Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 2 ed entro cinque anni reimpiega illegalmente uno straniero è punito con la detenzione di almeno un anno e con la multa fino a 1 000 000 franchi.

<sup>4</sup> È fatta salva la confisca dei valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 59 del Codice penale svizzero.

**Art. 104** Inganno nei confronti delle autorità

<sup>1</sup> Colui che inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo scientemente fatti essenziali, e ottiene in tal modo il rilascio di un permesso o il mancato ritiro di un permesso per sé o per altri, è punito con la detenzione o la multa fino a 20 000 franchi.

<sup>2</sup> Se l'interessato agisce al fine di procurare a sé o ad altri un guadagno illecito, la pena è la detenzione di almeno un anno e la multa fino a 100 000 franchi.

**Art. 105** Violazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

<sup>1</sup> Lo straniero che non rispetta le misure previste all'articolo 69 è punito con la detenzione fino a un anno.

<sup>2</sup> In caso di recidiva, la detenzione sarà di almeno sei mesi.

<sup>3</sup> L'interessato può essere esentato da qualsiasi pena, azione penale o giudiziaria se:

- a. può essere allontanato immediatamente;
- b. è stato incarcerato in vista di sfratto o in fase preparatoria.

**Art. 106** Altre infrazioni

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 12 - 18);
- b. senza esserne autorizzato, cambia posto di lavoro o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38) ;
- c. viola l'obbligo di chiedere un nuovo permesso al Cantone in cui intende trasferirsi (art. 38 cpv. 4) ;
- d. trasgredisce le condizioni cui è sottomesso il permesso (art. 34, 35 e 37) ;
- e. viola l'obbligo di cooperare previsto all'articolo 80 capoverso 1 lettera c,

è punito con la detenzione o la multa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5 000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

<sup>3</sup> È riservata la punizione per disobbedienza a una singola decisione notificata con comminatoria della pena secondo l'articolo 292 del Codice penale svizzero.

**Art. 107** Confisca di documenti di viaggio contraffatti o falsi

Su istruzione dell'autorità federale competente, le rappresentanze di Svizzera all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi, contraffatti o autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per conto dell'avente diritto. È riservata la confisca nell'ambito di una procedura penale.

**Art. 108** Sanzioni amministrative e copertura delle spese

<sup>1</sup> L'autorità competente può respingere o accettare solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non possono prevalersi di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la legislazione sugli stranieri.

<sup>2</sup> L'autorità competente può escludere per una durata fino a cinque anni l'aggiudicazione di appalti pubblici al datore di lavoro o all'impresa che ha violato reiteratamente il dovere di diligenza previsto all'articolo 81.

<sup>3</sup> L'autorità competente può parimenti minacciare di applicare delle sanzioni al contravventore.

<sup>4</sup> Le spese di sostentamento, comprese le spese legate a infortunio o malattia, oppure le spese causate dall'allontanamento del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa, sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che ha avuto l'intenzione di farlo.

## Capitolo 17 : Emolumenti

### Art. 109

<sup>1</sup> Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge si può riscuotere un emolumento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

## Capitolo 18 : Disposizioni finali

### Art. 110 Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> I Cantoni designano le autorità competenti e emanano le disposizioni d'esecuzione.

### Art. 111 Abrogazione e modifica delle disposizioni

<sup>1</sup> Sono abrogati la legge federale, del 26 marzo 1931, concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e il decreto federale, del 15 giugno 1909<sup>25</sup>, che mette a carico della Confederazione le spese di rimpatrio degli stranieri indigenti.

<sup>2</sup> La legge sull'asilo<sup>26</sup> è modificata come segue:

*Art. 43 cpv. 1 secondo periodo*

...Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare in modo generale per altri tre mesi l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa.

*Art. 43 cpv. 1bis (nuovo)*

Le condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla legge sugli stranieri<sup>27</sup> e dalle sue disposizioni d'esecuzione.

*Art. 75 cpv. 1 secondo periodo*

...Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla legge sugli stranieri<sup>28</sup> e dalle sue disposizioni d'esecuzione.

<sup>3</sup> La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

*Art. 100 lett. b cifra 1*

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

b. In materia di polizia degli stranieri:

1. il rifiuto e il divieto d'entrata;

---

<sup>25</sup> RS 142.291

<sup>26</sup> RS 142.31

<sup>27</sup> RS 142.20

<sup>28</sup> RS 142.20

<sup>4</sup> La legge federale, del 6 ottobre 1989<sup>29</sup>, sul collocamento e il personale a prestito è modificata come segue:

*Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera*

<sup>1</sup> Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego.

<sup>2</sup> È possibile derogare al principio del capoverso 1 segnatamente se importanti motivi economici lo giustificano.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 112** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il nuovo diritto si applica alle procedure in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente in virtù del vecchio diritto tratta le procedure in corso.

<sup>2</sup> Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore se sono più favorevoli all'autore che non le vecchie disposizioni.

<sup>3</sup> L'articolo 93 vale unicamente per gli Accordi di transito e sulla riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999<sup>30</sup>.

**Art. 113** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>29</sup> RS 823.11

<sup>30</sup> Data dell'entrata in vigore dell'articolo 25c LDDS; vedi capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica della LDDS del 26 giugno 1998 (RU 1999 1116 e 2253)